Conto corrente con la Posta — Anno 84° — Numero 176

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 31 luglio 1943

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 5 aprile 1943, n. 681.

Norme integrative del R. decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121, recante norme intese a considerare « Presenti alle bandiere » i militari e i militarizzati deceduti per ferite, lesioni od infermità riportate o contratte per servizio di guerra o che siano, nelle stesse circostanze, dichiarati irreperibili.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di intesa con i Ministri per l'Africa Italiana e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fermo restando il disposto del primo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121, le disposizioni contenute nello stesso Regio decreto legge si applicano ai militari e militarizzati che siano deceduti o dichiarati irreperibili, entro il termine di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge medesimo, in conseguenza di servizio di guerra prestato dopo il 10 giugno 1940.

Ai soli fini del R. decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121, e del presente decreto, i Caduti in prigionia sono considerati in ogni caso come Caduti in conseguenza di servizio di guerra.

Art. 2.

A norma dell'art. 3 del R. decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121, il trattamento preveduto dall'art. 2 dello stesso Regio decreto-legge spetta alla vedova del militare o militarizzato, semprechè non sussista sentenza di separazione personale per colpa di lei passata in giudicato.

In mancanza della vedova o quando questa non abbia diritto al trattamento o, acquistatolo, lo perda, il trattamento stesso spetta alle figlie nubili, ai figli maschi minorenni nonchè a quelli maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro per una infermità ascrivibile alla 1ª categoria della tabella *A* annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, semprechè l'inabilità al lavoro proficuo sia anteriore alla morte del genitore o, se posteriore, siasi verificata prima del raggiungimento della maggiore età. Per i figli legittimati, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati e per i figli adottivi si applica l'art. 30 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e successive modificazioni.

Qualora non esistano vedova o figli o costoro non abbiano diritto al trattamento o, acquistatolo, lo perdano per una causa qualsiasi, il trattamento stesso spetta alle persone indicate dagli articoli 37 e 41 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e successive modificazioni, con l'osservanza delle disposizioni contenute nei commi 1° e 3° dell'articolo 37. Si considerano privi dei necessari mezzi di sussistenza i genitori ed i collaterali che all'atto della morte del militare o militarizzato vivevano a suo prevalente carico.

Qualora il padre del militare o militarizzato Caduto o dichiarato irreperibile non conviva con la moglie, il trattamento di « Presenza alle bandiere » viene diviso in parti uguali fra i genitori.

Art. 3.

Coloro i quali ritengano di avere diritto al trattamento preveduto dall'art. 2 del R. decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121, devono presentare domanda in carta semplice, all'autorità alla quale compete di effettuare il pagamento, allegando i documenti atti a provare l'esistenza dei requisiti di legge e dichiarando, altresì, se siano o meno titolari di soccorso giornaliero a norma della legge 22 gennaio 1934, n. 115, e successive modificazioni.

In caso di concorso di più aventi diritto, la domanda può essere presentata da uno solo di essi, in nome e per conto anche degli altri.

La domanda deve essere presentata entro tre mesi dalla data di partecipazione dell'avvenuto decesso o della dichiarazione di irreperibilità. Qualora sia presentata dopo tale termine, si ha diritto al trattamento solo per il periodo di tempo che ancora rimane fino al compimento dei 12 mesi di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121.

Gli aventi diritto al trattamento di « Presenza alle bandiere » che risiedano fuori del territorio del Regno possono presentare la domanda di cui al primo comma del presente articolo fino allo scadere di sei mesi dalla data di cessazione delle ostilità.

Art. 4.

Il trattamento contemplato dall'art. 2 del R. decreto legge 15 marzo 1943, n. 121, è pagato mensilmente.

Art. 5.

Il trattamento di « Presenza alle bandiere » non è, in nessun caso e per nessuna ragione, nè cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile.

Art. 6.

Il trattamento di « Presenza alle bandiere » si perde:

a) dalla vedova che passi a nuove nozze;

b) dai figli maschi che raggiungano la maggiore età o, se inabili a lavoro proficuo, cessino di trovarsi in tale condizione;

c) dalle figlie nubili che contraggano matrimonio;

d) dal padre, in età inferiore ai 58 anni, che cessi di essere inabile a lavoro proficuo;

e) dalla madre che passi a nuove nozze;

f) dai collaterali quando raggiungono la maggiore età o, se femmine, anche prima qualora contraggano matrimonio o, se maggiorenni inabili al lavoro, cessino di essere inabili;

g) in ogni altro caso in cui nell'avente diritto venga meno alcuna delle condizioni necessarie per l'acquisto del relativo diritto.

Il trattamento stesso si perde od è sospeso nei casi preveduti dall'art. 47 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1191, quale è stato modificato dall'art. 11 del Regio decreto-legge 27 maggio 1926, n. 928.

Art. 7.

I titolari di soccorso giornaliero, qualora al momento della presentazione della domanda intesa a conseguire il trattamento non dimostrino di avere chiesto la pensione di guerra, devono, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di partecipazione della dichiarazione di irreperibilità o della morte, presentare domanda per la pensione di guerra all'autorità competente a liquidare il trattamento stesso o una dichiarazione del Ministero delle finanze dalla quale risulti l'avvenuta presentazione della domanda di pensione.

Qualora l'interessato non ottemperi al disposto del comma precedente, cessa senz'altro la corresponsione del trattamento.

Art. 8.

In caso di perdita del trattamento da parte di alcuno degli aventi diritto, per morte o per una delle cause previste nell'art. 6, il trattamento stesso è devoluto agli altri aventi diritto che immediatamente li seguono, a norma del precedente art. 2, per il residuo periodo di tempo fino al compimento dei 12 mesi di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121.

Qualora il trattamento debba essere diviso fra più aventi diritto ed uno o più di costoro muoiano o incorrano nella perdita del diritto per una delle cause previste nell'art. 6, le loro quote sono devolute in favore degli altri aventi causa.

Art. 9.

Qualora la morte o la dichiarazione di irreperibilità sia stata comunicata agli interessati anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i termini fissati dal terzo comma dell'art. 3 e dal primo comma dell'art. 7 del presente decreto decorrono dalla detta data di pubblicazione del decreto stesso, fermo restando il termine stabilito dal quarto comma dell'art. 3 per coloro i quali risiedono fuori del territorio del Regno.

Nello stesso caso il pagamento viene effettuato a rate mensili a decorrere dal mese successivo a quello dell'entrata in vigore del Regio decreto-legge 15 marzo 1943, n. 121.

Non hanno diritto al trattamento di « Presenza alle bandiere » i familiari indicati nel precedente art. 2 che, anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto, siano incorsi in una delle condanne che importano la perdita definitiva del trattamento stesso a norma dell'art. 6, secondo comma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1943

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1943
Atti del Governo, registro 459, foglio 96. — MANCINI

REGIO DECRETO 28 maggio 1943, n. 682.

Nuove norme sullo stato giuridico degli agenti di pubblica sicurezza nominati in deroga alle disposizioni vigenti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, convertito in legge con la legge 25 marzo 1926, n. 742, circa la costituzione del Corpo degli agenti di P. S.;
Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, concernente il riordinamento del personale dell'Amministrazione della P. S. e dei servizi di polizia;
Visto il regolamento per il Corpo degli agenti di P. S. approvato con R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vista la legge 4 settembre 1940, n. 1547;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno e per la guerra, d'intesa col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 8 del R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, è sostituito dal seguente:

« E' data facoltà al Ministro per l'interno di procedere, in deroga alle norme vigenti per il reclutamento ordinario degli agenti di P. S., alla assunzione di agenti di pubblica sicurezza per un totale non eccedente il numero di 200 col seguente organico:

guardie di P. S. 120
guardie scelte di P. S. 80

Essi vengono iscritti in un ruolo speciale.

Nella forza organica del Corpo degli agenti di P. S. è lasciato vacante un numero di posti corrispondente a quello effettivamente ricoperto in tale ruolo ».

Art. 2.

L'art. 9 del R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, è sostituito dal seguente:

« Gli agenti di cui al precedente articolo vengono nominati con decreto Ministeriale ed hanno diritto alle competenze continuative ed eventuali stabilite per i pari grado del ruolo ordinario.

Essi, però, non hanno diritto a premi d'ingaggio nè di rafferma e possono essere licenziati, in qualsiasi momento, in deroga a tutte le disposizioni vigenti, senza diritto a pensione o ad indennità alcuna ».

Art. 3.

Gli agenti di cui ai precedenti articoli, all'atto della nomina, devono prestare il giuramento prescritto dall'art. 10 del regolamento del Corpo approvato con R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629, avanti al questore od al capo dell'ufficio da cui dipendono.

Art. 4.

Per ogni agente è istituito, in doppio esemplare, ed a cura del questore o del capo dell'ufficio, un foglio matricolare e caratteristico, conforme al modello stabilito dal Ministero, da aggiornarsi con le norme vigenti per gli appartenenti al ruolo ordinario.

Art. 5.

Le guardie con almeno cinque anni di servizio, possono, per ordine di anzianità, essere promosse al grado di guardia scelta, sempreché siano in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 36 del regolamento del Corpo, approvato con R. decreto 30 novembre 1930, n. 1629.

Le promozioni sono conferite dalla Commissione permanente di avanzamento di cui all'art. 35 del regolamento stesso.

Art. 6.

Le guardie e le guardie scelte di P. S., dopo sei anni di effettivo servizio possono, a domanda, essere trasferite nel ruolo ordinario con grado corrispondente purchè in possesso dei requisiti previsti per l'ammissione nel Corpo, ad eccezione di quelli dell'età e del celibato. Esse sono iscritte all'ultimo posto del ruolo dei pari grado.

Art. 7.

Le guardie scelte con almeno un anno di anzianità di grado e le guardie con almeno quattro anni di effettivo servizio nel Corpo possono partecipare ai concorsi per la promozione al grado di vicebrigadiere del ruolo ordinario con le modalità previste dal R. decreto 24 ottobre 1941, n. 1353, purchè in possesso di tutti i requisiti richiesti.

Il limite di età è però elevato ad anni 45.

All'atto della promozione al grado di vicebrigadiere, essi vengono iscritti nel ruolo ordinario secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 8.

Gli agenti comunque trasferiti nel ruolo ordinario sono ammessi a contrarre la ferma triennale e successive rafferme con premi secondo le norme di cui agli articoli 11 e seguenti del regolamento del Corpo, ed hanno diritto al trattamento di pensione secondo le norme stabilite dal regolamento stesso.

Il servizio prestato nel ruolo speciale è riscattabile, ai fini del trattamento di quiescenza, ai sensi delle disposizioni in vigore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1943

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — ACERBO

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1943
Atti del Governo, registro 459, foglio 97. — MANCINI

REGIO DECRETO 17 giugno 1943, n. 683.

Inclusione dell'abitato di Urbino, in provincia di Pesaro, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Urbino in provincia di Pesaro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1943.

VITTORIO EMANUELE

BENINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1943
Atti del Governo, registro 459, foglio 98. — MANCINI

REGIO DECRETO 17 maggio 1943, n. 684.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio liceo scientifico di Pistoia.

N. 684. R. decreto 17 maggio 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio liceo scientifico di Pistoia viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1943

REGIO DECRETO 7 giugno 1943, n. 685.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Santa Maria del Carmine, con sede in Bitonto (Bari).

N. 685. R. decreto 7 giugno 1943, col quale, sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita di Santa Maria del Carmine, con sede in Bitonto (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1943

REGIO DECRETO 15 giugno 1943, n. 686.

Autorizzazione alla Regia università di Padova ad accettare una donazione.

N. 686. R. decreto 15 giugno 1943, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Padova viene autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 20.000 nominali

in cartelle di Rendita italiana 5 %, con decorrenza dal 1° luglio 1942, disposta in suo favore dal sig. Bruno della Palma, in rappresentanza del Nucleo universitario fascista « Mario Toniolo » di Bassano del Grappa, con atto pubblico in data 22 novembre 1942, per l'istituzione di un premio da intitolarsi al nome del sottotenente Stefano Bertizzolo, caduto eroicamente per la Patria, e da conferirsi ad uno studente che appartenga al N.U.F. « Mario Toniolo » di Bassano del Grappa e che intenda iscriversi ad una Facoltà dell'Università di Padova.

Visto, *il Guardasigilli*: DE MARSICO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1943

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1943.

Militarizzazione del personale dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

IL MINISTRO PER LA GUERRA

D'INTESA CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 30 marzo 1943, n. 123, concernente la disciplina della militarizzazione;

Decreta:

Art. 1.

Durante l'attuale stato di guerra il personale dell'Istituto Poligrafico dello Stato è militarizzato ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 30 marzo 1943, n. 123.

L'equiparazione di rango a grado militare del predetto personale è stabilita come appresso:

Direttori: maggiore;
Impiegati di 1ª categoria: capitano;
Capi ufficio di 2ª categoria: tenente;
Impiegati di 2ª categoria: sottotenente;
Computisti capi: maresciallo ordinario;
Capi reparto e impiegati di 3ª categoria: sergente;
Vice capi reparto: caporal maggiore;
Capi gruppo e scritturali: caporale;
Operai e ausiliari: soldato.

Art. 2.

I militarizzati in base al presente decreto riceveranno singola precettazione della Direzione degli uffici del personale dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

Art. 3.

I militarizzati in base al presente decreto debbono portare, sul braccio destro, uno speciale distintivo costituito da un bracciale, dell'altezza di centimetri 10, di color rosso, sul quale sono apposti, in alto ed in modo visibile, una stelletta a cinque punte e, in basso, i gradi militari di equiparazione stabiliti dal precedente articolo 1, della foggia e delle dimensioni prescritte — per il tempo di guerra — per i militari del Regio esercito.

La stelletta da applicare sul bracciale è:

a) in metallo argentato o ricamata in argento per i militarizzati aventi rango di ufficiale;

b) in metallo nichelato a superficie liscia per i militarizzati aventi rango di sottufficiale o militare di truppa.

Art. 4.

Nessun trattamento economico speciale spetta al personale militarizzato in base al presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 luglio 1943.

Il Ministro per la guerra
SORICE

Il Ministro per le finanze
BARTOLINI

Registrato alla Corte dei conti addì 31 luglio 1943
Atti Ministero Guerra, registro 27, foglio 70. — CAVALLARI.

(2589)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1943.

Rescissione del contratto d'impiego nei riguardi dell'impiegato ausiliario presso l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi Danieletto Amadio.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale del 23 novembre 1939, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1940, col quale l'impiegato ausiliario presso l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi Danieletto Amadio di Adolfo, è stato sospeso dal servizio e dall'intera retribuzione con effetto dal 6 novembre 1939;

Vista la sentenza del Tribunale di Padova in data 17 marzo 1942 nei riguardi del predetto impiegato ausiliario dalla quale risulta la falsità del certificato della Regia Scuola secondaria di avviamento al lavoro « Galileo Galilei » di Padova, dal medesimo prodotto per l'ammissione al concorso a 700 posti di impiegato ausiliario bandito con decreto Ministeriale del 29 gennaio 1937;

Considerato di dover provvedere alla rescissione della di lui nomina ad impiegato ausiliario conseguita con documento falso del quale il Tribunale ha ordinato la cancellazione nei modi di legge;

Decreta:

E' rescisso il contratto d'impiego nei riguardi dell'impiegato ausiliario Danieletto Amadio di Adolfo a decorrere a tutti gli effetti dal 6 novembre 1939.

Roma, addì 24 maggio 1943

Il Ministro: CINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1943.
Registro n. 13 Poste telegr. telef., foglio n. 85. — RISTUCCIA

(2573)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1943.
Revisione di determinate categorie di autoveicoli.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 78 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Ritenuta la necessità di accertare se sussistano le condizioni di sicurezza per la circolazione e se siano state osservate le vigenti prescrizioni di carattere contingente sulla circolazione automobilistica per gli autoveicoli dei servizi pubblici di linea, di noleggio da rimessa e da piazza, per le autovetture adibite a locazione per trasporto di persone, per gli autoveicoli immatricolati ad uso speciale, pei motocarri e motofurgoncini, nonchè per le trattrici stradali e agricole;

Di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la revisione degli autoveicoli dei servizi pubblici di linea, di noleggio da rimessa e da piazza, delle autovetture adibite alla locazione per trasporto di persone, degli autoveicoli immatricolati ad uso speciale, dei motocarri, dei motofurgoncini e delle trattrici stradali. Saranno revisionate anche le trattrici agricole che non siano state sottoposte alla revisione per l'anno 1942.

Sono esclusi dalla revisione soltanto gli autoveicoli delle soprariportate categorie sottratti alla circolazione in base alle disposizioni limitative dipendenti dalle attuali contingenze.

Gli autoveicoli che, per qualsiasi motivo, non si trovino in circolazione, ove dovessero in seguito entrare in circolazione, devono essere preventivamente sottoposti alla revisione.

Art. 2.

La revisione degli autoveicoli adibiti ai servizi pubblici di linea, da piazza, di noleggio da rimessa e delle autovetture adibite alla locazione per trasporto di persone, deve essere effettuata entro il 31 agosto 1943.

La revisione degli autoveicoli destinati ad uso speciale, dei motocarri e motofurgoncini nonchè delle trattrici stradali ed agricole deve essere effettuata entro il 31 ottobre 1943.

Entro la stessa data del 31 ottobre 1943, deve essere effettuata anche la revisione degli autocarri e loro rimorchi.

Art. 3.

Per gli autoveicoli sorpresi a circolare, dopo scaduti i termini fissati dal precedente art. 2, senza che siano stati sottoposti alla revisione o il cui esito sia stato sfavorevole, verrà revocata dall'autorità che l'ha rilasciata, l'autorizzazione a circolare e l'assegnazione di carburante e di gomme.

Roma, addì 3 luglio 1943

Il Ministro per le comunicazioni
CINI

p. *Il Ministro per l'interno*
ALBINI

(2583)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939, n. 860, il Ministero delle finanze ha trasmesso in data 25 luglio 1943 alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, i disegni di legge per la conversione in legge dei Regi decreti-legge 17 maggio 1943, n. 454, e 15 giugno 1943, n. 531, concernenti entrambi variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1942-43.

(2584)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE I° - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 29 luglio 1943 - N. 140

Afghanistan (I)	1,40	Islanda (I)	2,9897
Albania (I)	6,25	Lettonia (C)	3,6751
Argentina (U)	4,45	Lituania (C)	3,3003
Australia (I)	60,23	Messico (I)	3,933
Belgio (C)	3,0418	Nicaragua (I)	3,80
Bolivia (I)	43,70	Norvegia (C)	4,3215
Brasile (I)	0,9928	Nuova Zel. (I)	60,23
Bulgaria (C) (1)	23,42	Olanda (C)	10,09
Id. (C) (2)	22,98	Perù (I)	2,9925
Canadà (I)	15,97	Polonia (C)	380,23
Cile (I)	0,7125	Portogallo (U)	0,7950
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Id. (C)	0,7975
Columbia (I)	10,87	Romania (C)	10,5263
Costarica (I)	3,372	Russia (I)	3,5860
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38 —
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,38	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. America (I)	19 —
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38 —	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,6776
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,5695
Honduras (I)	9,50	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,76	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	81,525
Id. 3,50 % (1902)	85,60
Id. 3 % lordo	70,70
Id. 5 % (1935)	72 —
Redimib. 3,50 % (1934)	70,125
Id. 5 % (1936)	83,15
Id. 4,75 % (1924)	494 —
Obblig. Venezie 3,50 %	96,85
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	98,50
Id. 5 % (1944)	94,20
Id. 5 % (1949)	69,175
Id. 5 % (15-2-50)	68,90
Id. 5 % (15-9-50)	72,675
Id. 5 % (15-4-51)	60,125

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzi alla produzione e maggiorazioni commerciali dei succhi di agrumi e delle bevande gassate

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ha preso le seguenti determinazioni in materia di disciplina di prezzi dei succhi di arancie e di limoni e delle bevande gassate;

I. — I prezzi alla produzione sono fissati come segue:

1) succhi di arancio:
- a) grezzo bevibile, L. 320 al quintale;
- b) concentrato, L. 2600 al quintale;
- c) zuccherato limpido, L. 1347 al quintale;
- d) zuccherato polposo, L. 1522 al quintale;

2) succhi di limone:
- a) grezzo primo fiore, L. 225 al quintale;
- b) concentrato, L. 1850 al quintale;
- c) zuccherato, L. 1196 al quintale;

3) bevande gassate:
- a) di arancio in bottiglie di capacità fino a 200 centimetri cubici, L. 1,30 la bottiglia;
- b) di limone in bottiglie di capacità fino a 200 centimetri cubici, L. 1,25 la bottiglia;

4) gassose:
- a) in bottiglie di 220 centimetri cubici, L. 1 la bottiglia;
- b) in bottiglie di 200 centimetri cubici, L. 0,90 la bottiglia;
- c) in bottiglie di 170 centimetri cubici, L. 0,80 la bottiglia;
- d) in bottiglie di 150 centimetri cubici, L. 0,70 la bottiglia;

5) acque di selz e di soda:
- a) in sifoni da 1 litro, L. 1,45 al sifone;
- b) in sifoni da 3/4 di litro, L. 1,20 al sifone;
- c) in sifoni da 1/2 litro, L. 0,90 al sifone;
- d) in bidoni di rame, L. 1,45 al litro.

I prezzi sopra indicati si riferiscono alle vendite effettuate dagli industriali produttori (di ciascun prodotto), alle seguenti condizioni:

1) succhi grezzi e concentrati: merce nuda, resa franco stabilimento di produzione;

2) succhi zuccherati: merce imballata, in recipienti a rendere (restituzione a carico dell'acquirente), resa franco stazione partenza;

3) bevande di succhi di agrumi: merce imbottigliata, vuoti a rendere (restituzione dei vuoti a carico del venditore), compresa l'imposta generale sull'entrata, resa franco magazzino dell'acquirente per le vendite effettuate nel Comune di residenza della fabbrica; per le vendite effettuate fuori Comune è autorizzata una maggiorazione di lire 0,30 la bottiglia; per le bottiglie di capacità superiore ai 200 centimetri cubici è autorizzata la maggiorazione di lire 0,01 per ogni centimetro cubico in più;

4) gassose e acque di selz e di soda: merce in bottiglia, sifone o bidone, vuoti a rendere (restituzione dei vuoti a carico del venditore), compresa l'imposta generale sull'entrata, resa franco magazzino dell'acquirente per le vendite effettuate nel Comune di residenza della fabbrica; per le vendite effettuate fuori Comune è autorizzata una maggiorazione di L. 0,30 per ogni bottiglia o sifone e per ogni litro per l'acqua di selz e di soda in bidoni.

II. — Le maggiorazioni commerciali per la determinazione dei prezzi al consumo sono così fissate:

1) *Caffè ristoratori di stazione*:
- a) al tavolo o al carrello, 90 %;
- b) al banco, 60 %.

2) *Ristoranti e trattorie, di categoria*:
- a) speciale, 150 %;
- b) prima, 90 %;
- c) seconda, 75 %;
- d) terza, 60 %;
- e) quarta, 45 %;

3) *Caffè e bar, di categoria*:
- a) speciale, al tavolo 150 %, al banco 100 %;
- b) prima, al tavolo 90 %, al banco 60 %;
- c) seconda, al tavolo 75 %, al banco 50 %;
- d) terza, al tavolo 60 %, al banco 40 %;
- e) quarta, al tavolo 45 %, al banco 30 %.

4) *Alberghi di categoria*:
- a) speciale, 175 %;
- b) prima, 125 %;
- c) seconda, 90 %;
- d) terza, 75 %;
- e) quarta, 60 %.

5) *Pensioni, di categoria*:
- a) prima, 90 %;
- b) seconda, 75 %;

6) *Locande, di categoria*:
- a) unica, 45 %.

7) *Ambulanti*:
- a) chioschi e carrettini, 35 %;
- b) consegna diretta al consumatore, 50 %.

Le maggiorazioni commerciali per i caffè ristoratori di stazione si intendono valevoli per la categoria massima; il competente Ministero delle comunicazioni determinerà le maggiorazioni per le categorie inferiori.

III. — Le caratteristiche qualitative dei prodotti sono così determinate:

1) succhi concentrati: 5 volte concentrati;

2) succhi zuccherati: contenuto in zucchero non inferiore al 64 % (densità gradi Beaumè 34/35); contenuto in succo concentrato non inferiore al 34 %; acidità non inferiore al 2 % per il succo di limone e all'1,5 % per il succo di arancio; spiccato gusto ed aroma del frutto da cui deriva il succo;

3) bevande: contenuto in residuo secco non inferiore al 6 %.

La Confederazione degli industriali e le Federazioni nazionali di categoria che inquadrano gli industriali fabbricanti dei singoli prodotti, sono tenute ad esercitare il controllo per l'osservanza delle determinazioni relative alle caratteristiche qualitative dei prodotti stessi.

La fabbricazione delle bevande gassate in bottiglie è consentita esclusivamente alle aziende industriali rappresentate dalla Federazione nazionale degli industriali delle acque gassate, birra, freddo e malto.

p. *Il Ministro*: FABRIZI

(2582)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Riassunto del provvedimento P. 758 del 20 luglio 1943 relativo ai prezzi del carburo di calcio

Allo scopo di regolare in modo uniforme i prezzi di vendita del carburo di calcio in tutto il Regno, il Ministero delle corporazioni con provvedimento P. 758 del 20 luglio c. a., ha stabilito quanto appresso:

I. — *Prezzo di vendita dal produttore.*

Con decorrenza dalle consegne effettuate dal 21 luglio in poi il prezzo del carburo di calcio, consegnato franco di porto in ogni stazione Ferrovie Stato o secondarie ammesse al servizio cumulativo (tanto dell'Italia continentale che della Sicilia e della Sardegna), è fissato in L. 195 a q.le peso lordo per netto (kg. 94 netti) in fusti metallici o in fusti autarchici forniti dalle fabbriche produttrici.

Viene abolito qualunque soprapprezzo per: pezzature speciali, spese di travaso, fusti autarchici, aggravio per spedizione a collettame e per trasporti ferroviari da provenienze più lontane, noli marittimi, spese per stivaggi e reggi-copertoni, maggiori spese per carico su automezzi, ecc.

Sulle qualità di carburo che i consumatori ritirino con propri mezzi e a proprie spese, le fabbriche produttrici dovranno riconoscere un abbuono di prezzo corrispondente a quanto le fabbriche avrebbero dovuto spendere per il trasporto del carburo a mezzo ferrovia dallo stabilimento di produzione fino alla stazione destinataria.

Il carburo di calcio sarà di regola classificato nelle pezzature seguenti: 0/4, 5/25, 26/80.

La pezzatura 0/4, non potrà essere venduta ad un prezzo superiore a L. 150 a q.le alle stesse condizioni di cui sopra.

Nei suddetti prezzi è compresa la quota di L. 5 per quintale lordo di merce, che i produttori di carburo di calcio dovranno versare alla fine di ogni mese al conto corrente presso la Banca nazionale del Lavoro, così intestato « Ministero delle corporazioni - Fondo conguaglio prezzi del carburo di calcio ».

Al suddetto obbligo sono tenute, a decorrere dal 21 luglio corrente, tutte le Ditte produttrici di carburo di calcio qualunque sia la sua destinazione. E' fatta soltanto eccezione per il carburo di calcio destinato alla produzione di cianamide.

II. — *Imballaggi.*

Per le consegne in fusti di proprietà dei consumatori le fabbriche produttrici dovranno concedere un abbuono di L. 20 per quintale lordo di carburo di calcio.

Lo stesso abbuono sarà concesso per il carburo di calcio spedito in fusti della fabbrica dati a nolo. Detti fusti dovranno essere restituiti in buono stato d'uso e completi di coperchietti e tappi entro i sessanta giorni dalla spedizione franco stabilimento mittente.

Per i fusti dati a nolo le fabbriche avranno la facoltà di esigere dai consumatori un deposito cauzionale di L. 30 a fusto da kg. 50 e di L. 50 a fusto da kg. 100 oltre ad un nolo di L. 8 per quintale di carburo di calcio.

III. — *Prezzi di vendita al consumo.*

Il prezzo massimo di rivendita del carburo in tutto il Regno, franco magazzeno del depositario grossista o del dettagliante, viene fissato a L. 240 al q.le lordo per quantitativi di almeno un fusto completo e a L. 4 al kg. netto per qualsiasi quantitativo inferiore al fusto completo.

(2575)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di San Nicola Baronia (Avellino), Monsano (Ancona) e Frontino (Pesaro).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di diritto pubblico — con sede in Napoli e dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Sentito il Partito Nazionale Fascista ai sensi della legge 29 novembre 1941, n. 1407;

Dispone:

1. Il signor Mario Cardinale fu Nicola è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Nicola Baronia (Avellino).

2. Il signor Ernesto Bellagamba fu Pietro è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Monsano (Ancona).

3. Il signor Augusto Rosati fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Frontino (Pesaro).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 luglio 1943.

V. AZZOLINI

(2570)

Approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario di Scandriglia (Rieti)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 29 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa comunale di credito agrario di Scandriglia (Rieti) in data 18 aprile 1943, in ordine all'approvazione dello statuto-regolamento della Cassa comunale di credito agrario medesima;

Dispone:

E' approvato lo statuto-regolamento, allegato al presente provvedimento, della Cassa comunale di credito agrario di Scandriglia (Rieti).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 luglio 1943.

V. AZZOLINI

(2571)

CONCORSI ED ESAMI

REGIA PREFETTURA DI BENEVENTO

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Letti i verbali della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1940;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1940 è approvata la seguente graduatoria:

1) Ficola Veneranda . . . . . voti 51,875
2) Minadeo Maria . . . . . » 50,875
3) Rendina Maria . . . . . » 49,625
4) Urcioli Caterina . . . . . » 47,375
5) Cafaro Franceschina . . . . » 46,875
6) Caporaso Michelina . . . . » 46,000
7) Novellino Zoe Maria . . . . » 45,750
8) Galderisi Gaetana . . . . . » 45,625
9) Guarino Rosa . . . . . » 45,000
10) Colasante Michelina . . . . » 43,250
11) D'Ambrosio Angela . . . . » 42,375

Il Prefetto

(2581)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.